

Associazione Forum dei cittadini

Via Oberdan 17/A – Rovigo

Associazione Civica per Rovigo

Via Celio 18 - Rovigo

Alla Provincia di Rovigo Area Ambiente

Alla c.a. del Presidente della Provincia

Alla Commissione Provinciale V.I.A.

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

All' A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Rovigo

dapro@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V. - U.O. Economia circolare e ciclo dei

rifiuti, End of waste e sottoprodotti

dapve@pec.arpav.it

All'Azienda ULSS 5 Polesana Dipartimento Prevenzione

Servizio Igiene e sanità pubblica

Protocollo.aulss5@pecveneto.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

delle province di Verona, Rovigo e Vicenza

sabap-vr@pec.cultura.gov.it

Al Comando provinciale dei Vigili del fuoco

com.rovigo@cert.vigilfuoco.it

Al Consorzio di bonifica Adige Po

consorzio@pec.adigepo.it

Spett.le Veneto Strade spa

venetotrade@pec.venetotrade.it

Alla Regione Veneto Area tutela e sicurezza del territorio

D.O. Genio civile di Rovigo

geniocivilero@pec.regione.veneto.it

Alla Regione Veneto Direzione Ambiente e transizione
ecologica

ambiente@pec.regione.veneto.it

Al Sindaco di Rovigo

Al Comune di Rovigo Servizio Ecologia Ambiente

Servizio Urbanistica

comunerovigo@legalmail.it

Al Sindaco di Costa di Rovigo

protocollo.comune.costadirovigo.ro@pecveneto.it

Al Sindaco di Lusia

protocollo.commercio.comune.lusia.ro@legalmail.it

Al Sindaco di Villanova del Ghebbo

info-comunevillanova@legalmail.it

OGGETTO: Invio Osservazioni relative alle integrazioni pubblicate in data 3/6/2026 per la domanda per l'ottenimento del provvedimento autorizzatorio unico del progetto di modifica sostanziale dell'impianto di stoccaggio provvisorio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in via Amendola 122-124 a Rovigo presentata dalla ditta **ECOPOL srl**.

In riferimento alle integrazioni presentate dalla ditta e alla riapertura delle osservazioni nel procedimento di VIA in oggetto, si inviano le seguenti **ulteriori osservazioni**.

Osservazione n.1

UN NUOVO IMPIANTO

Nelle dichiarazioni che l'azienda ha riportato nella risposta n.77 alle richieste di integrazioni, sul punto relativo al fatto che questo si configura come un nuovo impianto, Ecopol afferma che questo rappresenta una modifica sostanziale dell'attività in atto, ma non fornisce risposte rispetto ai termini di legge e alle puntualizzazioni da noi riportate sui diversi codici IPPC relativi all'attività oggi autorizzata di deposito (5.5) diversa da quella della nuova richiesta di impianto di trattamento chimico fisico dei rifiuti (5.1). Ecopol non risponde neppure sulla questione della definizione di modifica sostanziale, che si riferisce a potenziamento della stessa attività, quindi riferita allo stesso codice dell'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006, mentre qui siamo di fronte alla proposta di svolgere una diversa attività.

In riferimento alla risposta relativa alla qualificazione dell'impianto proposto da Ecopol come modifica sostanziale e non invece come un nuovo impianto di trattamento rifiuti, come risulta essere dalla lettura dei dati progettuali, si inoltrano le seguenti ulteriori valutazioni.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stoccaggio e l'accorpamento (senza apertura delle confezioni) di rifiuti pericolosi e non, è stata rinnovata all'azienda Ecopol dalla Regione Veneto con decreto n.132 in data 29 giugno 2023, solo relativamente all'impianto esistente per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, sito in Via Amendola, 122/124, a Rovigo.

Il progetto presentato dall'azienda Ecopol srl in data 20-08-2025 prevede l'installazione di un nuovo impianto, oggi non presente, per il trattamento (e non il mero stoccaggio) di rifiuti anche pericolosi, ossia fanghi e terreni contaminati con sostanze pericolose e non pericolose.

L'azienda nella documentazione allegata ai fini dell'Autorizzazione integrata ambientale parla invece di "Modifica sostanziale dell'AIA relativa ad un impianto per lo stoccaggio di rifiuti", quando in realtà si va a costruire e inserire un nuovo impianto di trattamento di rifiuti consistente nell'attivazione di un trattamento chimico-fisico (il desorbimento termico), per cui deve essere richiesta una nuova AIA.

In base all'Art. 5, d.lgs. 152/2006, lettera l-bis) si intende infatti per "modifica sostanziale" di un progetto, opera o di un impianto: "la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla

salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa".

Dunque, si può parlare di una modifica sostanziale di un'AIA per un impianto esistente soltanto quando si realizza una modifica dell'impianto esistente che ne determina l'ampliamento o un potenziamento, rispetto ai quantitativi previsti, ma sempre nell'ambito della stessa tipologia di attività prevista dall'allegato VIII al Codice dell'ambiente: cosa che nel caso in esame non accade affatto perché cambia la tipologia di attività indicata nell'allegato VIII, per cui non è sufficiente una modifica (sostanziale) dell'AIA esistente, essendo invece necessaria una nuova AIA.

In questo caso infatti l'attività autorizzata con l'AIA esistente di cui al decreto regionale n. 132/2023 è "per l'attività individuata al punto 5.5. dell'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006" ossia "5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi". Nel medesimo decreto viene "CONSIDERATO che il termine "stoccaggio" si riferisce esclusivamente alla definizione di cui all'art. 183c.1 lett. aa) del d.lgs. n. 152/2006, ossia alle operazioni R13 e D15, le quali devono essere condotte in modo che la natura/composizione del rifiuto non venga modificata, il codice CER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime e sia sempre identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto".

Il progetto attualmente presentato da Ecopol richiede invece la realizzazione e l'esercizio di un diverso impianto di recupero di rifiuti pericolosi mediante trattamento fisico-chimico di rifiuti pericolosi, il quale rientra nell'attività di cui al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006, ossia "5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: ... b) trattamento fisico-chimico ... f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici".

Nella documentazione presentata dalla ditta ai fini dell'AIA viene confermato e riportato nella Scheda A che l'attività di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi rientra nel codice IPPC 5.5 ed è autorizzata dall'AIA vigente (punto A.3.2 Informazioni sulle altre attività IPPC dell'installazione), mentre la "nuova attività di recupero per desorbimento di rifiuti (R12/R5)" mediante trattamento chimico-fisico per desorbimento di rifiuti, che rientra nel codice IPPC 5.1, costituisce "l'attività principale IPPC" (punto A.3.1 della scheda A) per cui si chiede l'autorizzazione in quanto non ricompresa nell'AIA esistente.

Nella scheda A si continua a parlare del tutto erroneamente di "Modifica sostanziale dell'AIA relativa ad un impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (D.D.R.V. n 12 del 29/6/2023): inserimento attività di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi" per cui si insiste nel non richiedere una nuova AIA.

Il progetto presentato da Ecopol il 20/08/2025 consiste in una nuova attività di trattamento di rifiuti anche pericolosi con una variazione dei codici rifiuti trattati, del layout impiantistico e

dell'adozione di nuove dotazioni tecniche, che rappresentano un'attività di trattamento rifiuti ex novo, da cui la necessità e l'obbligo di richiedere anche una riclassificazione e un nuovo assenso dell'impianto.

Si ribadisce, alla luce di tutto questo, che esiste una sostanziale differenza nella procedura che si rende necessaria, innanzitutto per la necessità della domanda di nuova AIA, che dev'essere presentata ai fini della sua valutazione da parte delle autorità competenti, sia rispetto a quanto erroneamente attestato nell'avviso pubblico per l'avvio della procedura, sia per quanto dichiarato nella presentazione pubblica del progetto del 19 dicembre a Concadirame dai progettisti dell'impresa, che hanno derubricato in modo ingiustificato il progetto come semplice "aggiornamento di un impianto esistente (revamping)".

In sintesi, poiché come dimostrato non si tratta di modifica dell'attività esistente di stoccaggio, ma di un nuovo impianto di trattamento rifiuti, è richiesta e prevista una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale in sede regionale per l'autorizzazione dell'impianto.

La procedura dovrà quindi essere rinnovata sin dall'inizio e ripartire con un nuovo procedimento.

Inoltre la novità dell'attività dovrà essere valutata anche in relazione al rispetto del PTRC.

Osservazione n. 2

PIANIFICAZIONE REGIONALE E VARIANTE URBANISTICA

Ecopol nella risposta n. 78 alle richieste di integrazioni, non dirime la questione della localizzazione non conforme dal punto di vista della pianificazione urbanistica comunale dell'impianto in area agricola, né il divieto espresso dalla sovraordinata pianificazione regionale (sia il PTRC che il Piano regionale dei rifiuti) di realizzare impianti di trattamento rifiuti sempre in zona agricola. La giustificazione portata surrettiziamente dalla ditta che esiste un'area produttiva a distanza di oltre due Km, ovviamente non modifica la destinazione urbanistica certificata come zona ad "elevata utilizzazione agricola" del sito dove insiste Ecopol, come risulta dagli strumenti di pianificazione comunale e regionale e più volte ricordato anche dalla ditta stessa. La ditta comunque evidenzia la necessità di una variante urbanistica per consentire la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione attualmente in vigore.

A questo scopo nelle integrazioni presentate da Ecopol è allegata una scheda di variante urbanistica dove, essendo la zona interessata dall'impianto classificata in zona E Agricola, propone una modifica all'art. 71 delle Norme Tecniche Operative del P.I. relativo alle Zone per attività produttive con disciplina specifica.

Allo scopo di consentire il progetto di Ecopol la ditta presenta una proposta di modifica del P.I. del Comune di Rovigo che prevede l'introduzione, alla nuova lettera d) dell'art. 71 delle NTO, di una nuova tipologia di attività produttiva "fuori zona", e dunque insediabile in qualsiasi ZTO del

territorio comunale, non limitata al trattamento dei rifiuti, ma che comprende tutte le attività “soggette ad Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006”.

Si tratterebbe di una nuova previsione generale del piano regolatore comunale non consentita dalla normativa statale e regionale, ed introdotta con una procedura di variante urbanistica “automatica” assolutamente non corretta e senza passare per l’approvazione del Consiglio comunale.

Il progetto Ecopol propone di passare da un sito di stoccaggio, che allo stato attuale non comporta la lavorazione di materiali inquinati, ma semplicemente deposito, ad un impianto di lavorazione e trattamento rifiuti ad alte temperature. Una variante urbanistica di questo tipo non può essere approvata con una autorizzazione ambientale (VIA, AIA).

La proposta di Ecopol rappresenta una variazione delle norme tecniche generali del Piano degli Interventi, applicabile non solo al caso in esame, ma a qualsiasi altra attività o impianto sottoposto ad AIA (per tutte le diverse tipologie IPPC) per cui si chiedesse l’applicazione dell’art. 71 delle NTO, senza che vi sia l’approvazione di una variante urbanistica.

Questa procedura crea evidenti problematiche in quanto estende a diverse tipologie di attività produttive (tutte quelle maggiormente impattanti, sottoposte ad AIA) la possibilità di insediarsi nel territorio del Comune di Rovigo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona imposta dal piano regolatore, e dunque istituzionalizzando una possibilità di deroga permanente alle destinazioni urbanistiche delle varie zone deliberate dal Consiglio comunale.

Appare evidente che una modifica ad una norma generale del P.I. di questo tipo non può essere approvata con la variante automatica prevista per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all’art 208, comma 6, del Dlgs. 152/2006 il quale prevede, per i soli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (e dunque non per tutti gli impianti produttivi soggetti ad AIA), una variante automatica allo strumento urbanistico comunale (dunque non estesa ai sovraordinati piani regionali) che deve essere specifica (e dunque non generale, ossia dev’essere limitata alla sola area di insediamento del nuovo impianto) e con durata temporanea e non definitiva (ossia limitata all’efficacia prevista dall’autorizzazione alla gestione dei rifiuti).

Il concetto è stato evidenziato dagli stessi dirigenti del Comune.

In effetti, l’Ing. Marzia Rizzi, dirigente del Comune di Rovigo, a pag. 2 delle proprie osservazioni riporta che: “la variante allo strumento che consegue all’approvazione effettuata ai sensi dell’art. 208, co. 6, del D.lgs. 152/2006, anche secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ha natura non definitiva, essendo limitata al periodo di validità e alle condizioni contenute nel provvedimento autorizzativo rilasciato per la specifica attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti”. Dopo questa corretta premessa. Il dirigente comunale propone che la modifica al PI presentata dalla ditta abbia natura temporanea “in quanto legata alla specifica attività oggetto di eventuale autorizzazione”.

Quest'ultima soluzione viene colta nelle integrazioni di Ecopol che confermano l'operatività della nuova disposizione all'impianto in esame.

Ma in realtà una tale soluzione è giuridicamente non sostenibile in presenza della proposta di una modifica alla norma tecnica generale del piano regolatore, in quanto la disposizione della nuova lettera d) dell'art. 71 delle NTO apre la strada alla sua applicabilità ad un numero indeterminato di progetti, anche da insediare in altre aree del territorio comunale: all'uopo sarà sufficiente proporre l'inserimento di una nuova "scheda norma".

La proposta di questa variante urbanistica che modifica normativamente il P.I., escludendo completamente il Consiglio comunale di Rovigo ed aprendo la strada a possibili ulteriori procedure analoghe per altri progetti di attività, rappresenta una procedura illegittima in manifesta violazione non solo della pianificazione urbanistica comunale in vigore, ma anche della normativa statale e regionale sugli impianti soggetti ad AIA, oltre che delle fondamentali prerogative comunali in materia di governo del territorio.

*

In conclusione, siamo di fronte a diverse violazioni normative. L'introduzione di una nuova attività, che consiste nel "trattamento rifiuti pericolosi e non", diversa rispetto a quella in corso (di mero stoccaggio di rifiuti confezionati) e solo per la quale esiste una A.I.A.. Questa nuova attività di trattamento rifiuti pericolosi rappresenta una nuova tipologia di attività, che deve ricevere una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, ma non può essere collocata in zona agricola.

La variante urbanistica utilizzata per derogare dalle attività previste dal P.I. si configura come una modifica generale e permanente dell'art. 71 del P.I., che viene proposta by passando il Consiglio comunale, organo deputato alle modifiche del P.I. e prevede una procedura che diventa estensibile a diverse altre possibili attività, escludendo e privando il Consiglio comunale delle proprie prerogative deliberative in termini di pianificazione urbanistica.

Osservazione n 3

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLE AREE AGRICOLE CON PRODUZIONE DI PREGIO

Il progetto è localizzato in "aree ad elevata utilizzazione agricola" individuate dal P.T.R.C., e in particolare in una zona agricola caratterizzata da produzioni agroalimentari di qualità:

- viene coltivato l'"aglio bianco polesano" D.O.P., produzione con denominazione di origine protetta su un'ampia parte della provincia di Rovigo: 29 comuni (fig.1);
- viene coltivata l'"insalata di Lusia" I.G.P., produzione con indicazione geografica protetta su una parte della provincia di Rovigo: 7 comuni e di Padova: 3 comuni (fig.2).

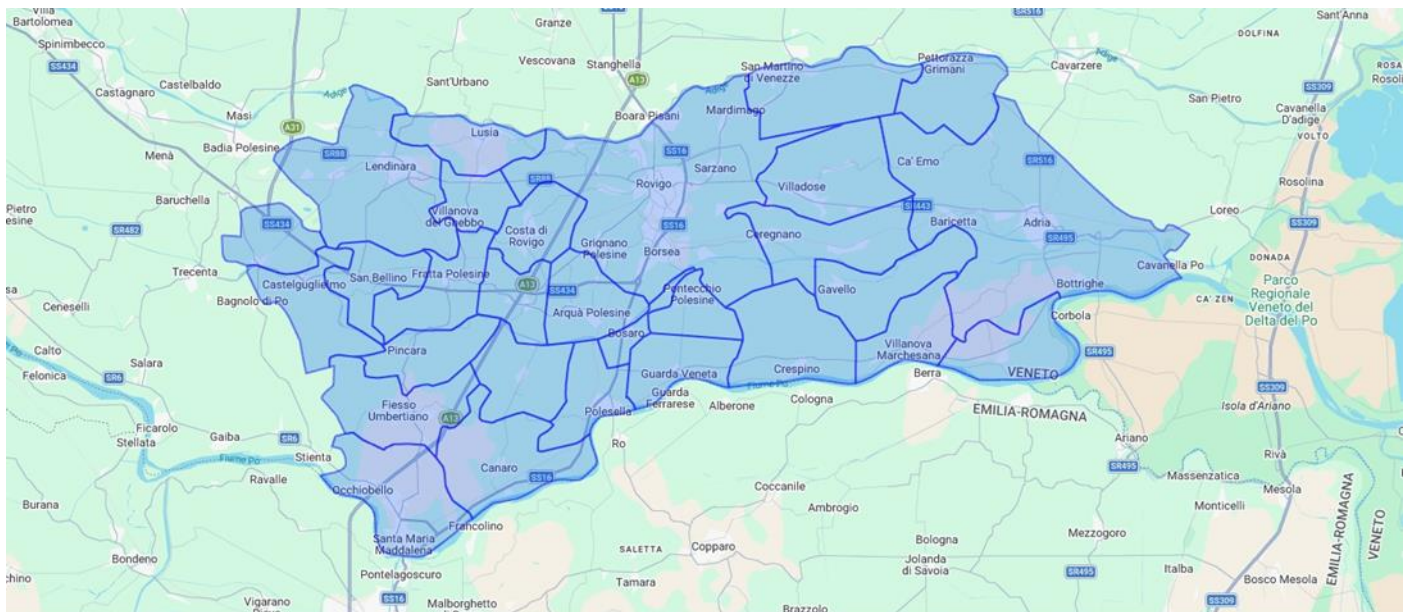


Fig.1 Area di produzione dell'aglio bianco polesano DOP

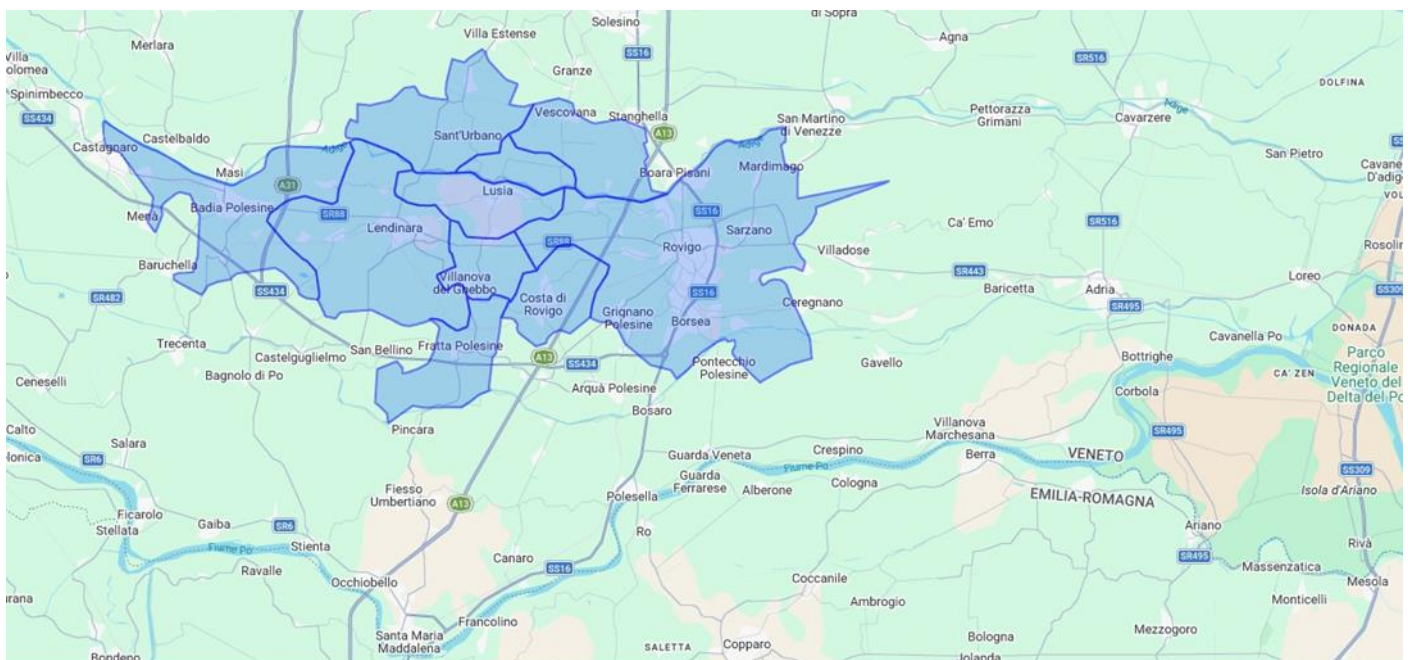


Fig. 2 Area di produzione dell'insalata di Lusina IGP

Questa circostanza avrebbe imposto un'attenta istruttoria al fine di comprendere se l'installazione dell'impianto possa o meno compromettere, o in qualche modo interferire, con le tradizioni agroalimentari locali.

La mancanza di istruttoria sulla tematica della potenziale compromissione od interferenza dell'impianto con le produzioni agroalimentari locali vizierebbe l'autorizzazione unica.

Si richiamano, in quanto pertinenti su questi aspetti, le “Linee guida” per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi.

Il punto 16.4. del D.M. 10 settembre 2010, con disposizione di tenore analogo, prevede che «Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, **deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**».

Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l'azienda Ecopol, non basta verificare che i terreni interessati dal progetto (5,45 ha) siano esclusi dall'utilizzo per produzioni agroalimentari di qualità, atteso che la normativa invocata impone di effettuare una valutazione del contesto territoriale e agricolo entro il quale il sito e l'impianto vengono a collocarsi, al fine di predicarne la compatibilità complessiva.

Tutela delle produzioni “Insalata di Lusia IGP” e “Aglio Bianco Polesano DOP”

Il sito Ecopol ricade in area a elevata utilizzazione agricola, a ~1 km dai terreni ricadenti nell'orticoltura di pregio afferente al Mercato di Lusia. I terreni confinanti sono agricoli e fanno parte delle zone dei disciplinari di produzione dell'Insalata di Lusia IGP e dell'Aglio Bianco Polesano DOP, quindi l'esercizio dell'impianto mette a rischio la produttività e la qualità di queste due colture di pregio. La Ditta esclude impatti richiamando il rispetto dei limiti in aria e qualifica il danno alle produzioni come “esulante dalla VIA”, senza però valutare la contaminazione fisica (deposizione di inquinanti persistenti) di suoli e prodotti eduli. Al contrario la valutazione degli effetti delle ricadute emissive sui terreni e sulle colture rappresenta un potenziale danno per le attività economiche, produttive e patrimoniali che deve essere valutato con una precisa istruttoria per verificare se l'eventuale impianto possa interferire negativamente o compromettere la qualità delle colture nel contesto territoriale e agricolo del territorio. La mancanza di una istruttoria specifica sulla compatibilità, sugli effetti e sulle compromissioni dei terreni e delle colture di qualità rappresenta una carenza tanto più grave a fronte di certificazioni di qualità di valorizzazione delle produzioni agricole ottenute con il sostegno e l'iniziativa della Provincia di Rovigo e della Regione Veneto.

Si chiede una valutazione specifica delle ricadute e della deposizione di microinquinanti sui suoli agricoli e sulle colture certificate circostanti, con monitoraggio ante operam (bianco) e in esercizio di suolo e prodotti eduli; che gli effetti sulle produzioni di pregio siano espressamente trattati come componente ambientale della VIA. La valutazione deve riguardare anche gli effetti degli scarichi idrici sulla falda e sul vicino canale, che rappresentano le fonti per le acque di

irrigazione dei terreni, con potenziali rischi di inquinamento. Si richiede una istruttoria specifica sulla compatibilità, sugli effetti e sulle possibili compromissioni dei terreni e delle colture di qualità anche in termini valori economici e patrimoniali.

4. Salute pubblica e qualità dell'aria

Osservazione n. 4.1 – La modellazione dell'aria ignora i microinquinanti tipici di un impianto termico

Lo studio sulle ricadute in atmosfera (elaborato D1) simula soltanto tre inquinanti “generici”: polveri (PM10), Composti Organici Volatili (COV) e ossidi di azoto (NOx). Per un trattamento termico con post-combustione di rifiuti pericolosi mancano del tutto gli inquinanti più critici per la salute e per la catena alimentare: diossine e furani (PCDD/F), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), metalli pesanti (mercurio, cadmio, piombo, arsenico, nichel, cromo) e gas acidi (acido cloridrico HCl, acido fluoridrico HF, biossido di zolfo SO₂). Sono proprio gli inquinanti che la normativa europea sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) indica per questa tipologia di impianto.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo di integrare lo studio delle ricadute con la stima delle emissioni e delle concentrazioni ai recettori di diossine/furani, IPA, metalli pesanti, acido cloridrico, acido fluoridrico, biossido di zolfo e monossido di carbonio, partendo da un inventario dei flussi gassosi; in mancanza, di motivare per iscritto l'esclusione di ciascun inquinante.

Dove si trova nel progetto: Elaborato D1 “Studio di modellizzazione diffusionale delle emissioni in atmosfera”, cap. 7 “Stato di progetto”, Tab. 7-1 (sono indicati solo PM10, COV e NOx) e cap. 8 “Conclusioni”.

Deposito di riferimento: integrazioni del 03/06/2026 (D1; prot. GE/2026/0013279).

Norme di riferimento: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 (Conclusioni BAT per il trattamento dei rifiuti): sez. 4.6 e BAT 49 (per il trattamento termico del terreno escavato contaminato, monitoraggio di HCl e HF) e BAT 25 (riduzione di polveri, metalli, PCDD/F e PCB diossina-simili); BAT 3 (inventario dei flussi gassosi).

Chi deve vigilare: ARPAV (valutazione tecnica di emissioni e qualità dell'aria); AULSS 5 Polesana – Dipartimento di Prevenzione (salute); Comitato Tecnico Provinciale VIA; Provincia di Rovigo (Autorità competente).

Osservazione n. 4.2 – Non è stata calcolata la ricaduta (deposizione) al suolo

Lo studio D1 dichiara espressamente di non aver considerato la deposizione “secca e umida” degli inquinanti, presentandola come scelta “cautelativa”. Ma la deposizione è proprio il meccanismo con cui gli inquinanti persistenti (diossine, IPA, metalli) si depositano su suolo e colture. La richiesta n. 3 della Provincia (ricadute al suolo nelle aree agricole e nelle derrate alimentari) resta quindi, nella sostanza, senza risposta. Si segnala un'incoerenza interna: lo

stesso Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), al cap. 4.4 “Suolo”, prevede il monitoraggio della deposizione di metalli pesanti e IPA sui suoli agricoli DOP/IGP, riconoscendo così proprio la via di contaminazione che il modello ha omissso.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo di integrare il modello con il calcolo dei flussi di deposizione dei microinquinanti persistenti (diossine, IPA, metalli) su suoli e colture, con confronto rispetto ai valori di fondo e ai riferimenti per i suoli agricoli; in subordine, una specifica valutazione del rischio per la catena alimentare.

Dove si trova nel progetto: Elaborato D1, cap. 7 (assunzioni del modello: “non è stata considerata la deposizione secca e umida”); elaborato PMA Rev.2, cap. 4.4 “Suolo”, pag. 17 (monitoraggio di metalli e IPA in deposizione).

Deposito di riferimento: integrazioni del 03/06/2026 (D1) e del 17/11/2025 (PMA Rev.2; prot. GE/2025/0025333); richiesta enti del 21/01/2026. — Documento/i precedente/i al 03/06/2026 non ripresentato/i e richiamato/i come tuttora vigente/i dalle controdeduzioni del 03/06/2026 (punto 116).

Norme di riferimento: D.Lgs. 152/2006, art. 22 (contenuti dello Studio di Impatto Ambientale) e Allegato VII alla Parte II; richiesta integrazioni Provincia di Rovigo prot. n. 0001296 del 21/01/2026, punto 3.

Chi deve vigilare: ARPAV (ricadute al suolo e qualità delle matrici ambientali); AULSS 5 Polesana (salute e derrate alimentari); Comitato Tecnico Provinciale VIA.

Osservazione n. 4.3 – Pochi recettori, tutti “classe 4”, e assenza di una Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)

Il modello considera solo 5 punti recettori (R1-R5), tutti classificati nella classe di sensibilità più bassa (“classe quarta”), pur trattandosi in prevalenza di abitazioni; il centro abitato di Concadirame (a circa 2 km) non è incluso. Inoltre non è stata prodotta una Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), che la Ditta rinvia ai pareri di ARPAV e AULSS.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo: (i) un censimento completo dei recettori entro 3 km con corretta classificazione di sensibilità, incluso Concadirame; (ii) la redazione di una Valutazione di Impatto Sanitario secondo le Linee Guida del Sistema Nazionale Protezione Ambiente / Istituto Superiore di Sanità, tanto più necessaria poiché l’impianto risulta escluso dalla disciplina delle “industrie insalubri” e la tutela sanitaria si concentra ora interamente nella VIA. In riferimento alla classificazione come “industria insalubre”, la Ditta si avvale del recente Decreto-Legge che esclude i titolari di AIA: ciò però sposta interamente sulla VIA l’onere della tutela sanitaria, rendendo ancor più necessari gli approfondimenti richiesti con parere a carico dell’ULSS come Autorità sanitaria.

Dove si trova nel progetto: Elaborato D1, cap. 5.7 e Tab. 5-7 (recettori R1-R5, tutti “classe quarta”); documento “Risposta alla richiesta integrazioni”, punti 31, 48 e 59 (richiesta di VIS).

Deposito di riferimento: integrazioni del 03/06/2026 (D1 e documento “Risposta”; prot. GE/2026/0013279).

Norme di riferimento: Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 309 del 28/06/2023, in attuazione dell’art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 (classi di sensibilità dei recettori).

Chi deve vigilare: AULSS 5 Polesana – Dipartimento di Prevenzione (Valutazione di Impatto Sanitario e salute pubblica); ARPAV (recettori e modello diffusionale); Provincia di Rovigo e Comitato Tecnico VIA.

5. Odori

Osservazione n. 5.1 – La valutazione degli odori esamina solo i camini “puliti”, non le sorgenti reali

Lo studio sugli odori (elaborato D2) modella soltanto i due camini (desorbitore e trattamento aria), assunti a 300 unità odorimetriche per metro cubo (ouE/m^3), motivando che si tratta di “polveri combuste senza materiali organici”. Restano però fuori le sorgenti diffuse che generano odore prima del trattamento: scarico degli autocarri, stoccaggio e movimentazione di fanghi e terre contaminate, preparazione della “ricetta”, vagliatura. Anche qui i recettori sono classificati tutti in “classe 4”, abbassando la soglia di accettabilità.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo l’integrazione della valutazione olfattiva con l’inventario e la stima di tutte le sorgenti diffuse (di superficie e di volume), la corretta riclassificazione di sensibilità dei recettori residenziali e l’adozione di un Piano di Gestione degli Odori con soglie di azione e procedura di gestione dei reclami.

Dove si trova nel progetto: Elaborato D2 “Studio di modellizzazione diffusionale delle emissioni odorigene”, cap. 6.2 e Tabb. 6-7/6-8; documento “Risposta alla richiesta integrazioni”, punti 17 e 62.

Deposito di riferimento: integrazioni del 03/06/2026 (D2 e documento “Risposta”; prot. GE/2026/0013279).

Norme di riferimento: Decreto Direttoriale MASE n. 309 del 28/06/2023 (Indirizzi per l’applicazione dell’art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 sulle emissioni odorigene): § sull’inventario di tutte le sorgenti.

Chi deve vigilare: ARPAV (valutazione olfattometrica); AULSS 5 Polesana (molestia olfattiva e salute); Comune di Rovigo (gestione segnalazioni/igiene); Comitato Tecnico VIA.

6. Coerenza tecnica del progetto

Osservazione n. 6.1 – I dati su camini e portate d’aria non coincidono tra i documenti

I parametri dei punti di emissione differiscono da un elaborato all’altro. Per il camino del desorbitore si legge: 14.000 normal-metri cubi/ora (Nm^3/h) nello studio D1 e nella tabella camini, ma anche un “camino di diametro 1 m adeguato a 30.000 m^3/h ” e una “portata

massima al ventilatore di 9.000 Nm³/h” nella Relazione tecnica. Per gli estrattori dello stato di fatto si passa da 23.000 Nm³/h (Relazione tecnica) a circa 12.000 Nm³/h (studio D1). Poiché portata, temperatura, velocità e altezza dei camini determinano la diluizione e quindi le ricadute, l’incoerenza incide sull’attendibilità della modellazione.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo un quadro emissivo unico e definitivo – schema di processo (diagramma di flusso e schema di tubazioni e strumentazione) e bilancio delle portate – con portata, temperatura, velocità, diametro e altezza di ogni camino nelle diverse condizioni di marcia (normale, avviamento, picco, emergenza), verificando che i dati usati nel modello D1 coincidano con quelli di progetto.

Dove si trova nel progetto: Elaborato D1, Tabb. 6-1 (stato di fatto) e 7-1 (stato di progetto); Relazione tecnica di progetto Rev.02, cap. “Principio di funzionamento” (pagg. 19 e 24-25: camino Ø 1 m “adequato a 30.000 m³/h”, ventilatore 9.000 Nm³/h, estrattori 23.000 Nm³/h).

Deposito di riferimento: confronto tra integrazioni del 03/06/2026 (D1) e del 17/11/2025 (Relazione tecnica Rev.02; prot. GE/2025/0025333). — Documento/i precedente/i al 03/06/2026 non ripresentato/i e richiamato/i come tuttora vigente/i dalle controdeduzioni del 03/06/2026 (punti 63 e 72).

Chi deve vigilare: ARPAV (verifica dei dati emissivi e della modellazione); Comitato Tecnico Provinciale VIA; Provincia di Rovigo (Autorità AIA).

Osservazione n. 6.2 – Post-combustore, soglia di accettazione dei rifiuti e bilancio di massa

Il post-combustore è dichiarato operare a 750 °C, con ossigeno almeno al 3% e 1 secondo di permanenza; la Ditta esclude la formazione di diossine perché il desorbimento “solo volatilizza”, pur prevedendo un’ossidazione termica e un raffreddamento dei fumi su filtro a maniche (condizioni in cui le diossine si possono riformare). La soglia di accettazione dei rifiuti è fissata al 10% di inquinanti sul totale (100.000 milligrammi per chilogrammo). Non sono forniti né un bilancio di massa né l’efficienza di abbattimento/distruzione che rendano credibile il rispetto del limite di 30 mg/Nm³ di COV al camino.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo: (i) la dimostrazione, con bilancio di massa e dati di prestazione, dell’efficienza di abbattimento per i COV e i microinquinanti, e in particolare la prova dell’assenza di riformazione di diossine/furani (con misura al camino); (ii) i criteri quantitativi di accettazione per singolo contaminante (non solo il 10% complessivo), inclusi PFAS, composti clorurati e metalli; (iii) la specifica di un eventuale stadio di abbattimento dei gas acidi.

Dove si trova nel progetto: Elaborato C5 “Approfondimenti di gestione”, cap. 2 “Desorbitore termico – Parametri del processo” (750 °C, ossigeno 3%, 1 s; soglia 10% = 100.000 mg/kg); documento “Risposta alla richiesta integrazioni”, punti 64, 65 e 71.

Deposito di riferimento: integrazioni del 03/06/2026 (C5 e documento “Risposta”; prot. GE/2026/0013279).

Norme di riferimento: D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo III-bis e relativo Allegato 1 (condizioni di esercizio per l’incenerimento/coincenerimento dei rifiuti).

Chi deve vigilare: ARPAV (processo, emissioni e criteri di accettazione); Provincia di Rovigo (Autorità AIA); Comitato Tecnico VIA.

Osservazione n. 6.3 – Confronto con le Migliori Tecniche Disponibili (BAT): errori e “non applicabile” da motivare

Il limite di COV totali al camino assunto in progetto (30 mg/Nm³) si colloca all’estremo più alto degli intervalli associati alle BAT per le categorie affini (5-30 mg/Nm³). La BAT 3 (inventario dei flussi gassosi) è stata dichiarata “Non Applicabile”, ma è proprio il presupposto per decidere quali microinquinanti monitorare. Il confronto contiene inoltre errori materiali: la BAT 19, che riguarda l’acqua, è motivata con considerazioni sulle emissioni acustiche.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo un confronto BAT puntuale e corretto, con motivazione tecnica di ogni “non applicabile”, la correzione degli errori materiali e l’allineamento con il Piano di Monitoraggio e Controllo e con il progetto.

Dove si trova nel progetto: Elaborato ALL. D.16 “Relazione di valutazione e raffronto BAT”: BAT 3 (dichiarata “Non Applicabile”) e BAT 19 (riferita alle acque ma motivata con il rumore).

Deposito di riferimento: integrazioni del 17/11/2025 (ALL. D.16 – raffronto BAT; prot. GE/2025/0025333). — Documento/i precedente/i al 03/06/2026 non ripresentato/i e richiamato/i come tuttora vigente/i dalle controdeduzioni del 03/06/2026 (punto 45).

Norme di riferimento: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, BAT 3, BAT 8, BAT 19 e sez. 4.6.

Chi deve vigilare: ARPAV (verifica dell’applicazione delle BAT); Provincia di Rovigo (Autorità AIA); Comitato Tecnico VIA.

Osservazione n. 6.4 – Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste): metodo e limiti

La relazione sull’End of Waste prevede lotti fino a 3.000 metri cubi, con verifica di conformità ogni 3.000 m³ o ogni 12 mesi e valori limite in ingresso definiti “orientativi”; richiama il D.M. 05/02/1998, il D.Lgs. 36/2003 e la norma UNI 11531-1, ma non il documento del Sistema Nazionale Protezione Ambiente SNPA n. 41/2022 sull’End of Waste “caso per caso”. Poiché il desorbimento termico non rimuove i metalli pesanti (lo riconosce la stessa Ditta), un terreno con contaminazione metallica non sarebbe decontaminato: la verifica analitica in uscita diventa quindi decisiva.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo una relazione End of Waste strutturata secondo il documento SNPA 41/2022, con: schema di processo e punti di controllo; criteri di conformità vincolanti per lotto (di dimensione ridotta e verificabile); piano di campionamento, metodi e

frequenze, comprensivi della verifica dei metalli pesanti nel materiale in uscita; dichiarazione di conformità e tracciabilità.

Dove si trova nel progetto: Elaborato “Relazione End of Waste”, pagg. 17-21 (lotto 3.000 m³; valori limite “orientativi”; richiami a UNI 11531-1 e “Schede ARPAV” I.3/I.4); documento “Risposta alla richiesta integrazioni”, punti 32 e 81.

Deposito di riferimento: integrazioni del 17/11/2025 (Relazione End of Waste; prot. GE/2025/0025333) e controdeduzioni del 03/06/2026. — Documento/i precedente/i al 03/06/2026 non ripresentato/i e richiamato/i come tuttora vigente/i dalle controdeduzioni del 03/06/2026 (punti 32 e 81).

Norme di riferimento: D.Lgs. 152/2006, art. 184-ter (cessazione della qualifica di rifiuto); D.M. 05/02/1998, Allegato 1 e Allegato 3 (test di cessione); D.Lgs. 36/2003; documento SNPA 41/2022.

Chi deve vigilare: ARPAV (verifica tecnica dell’End of Waste e dei test di cessione); Provincia di Rovigo (Autorità che autorizza l’End of Waste “caso per caso”).

7. Acque e sicurezza antincendio

Osservazione n. 7.1 – Gestione delle acque in assenza di rete fognaria ed eventi estremi

Il sito non è servito da fognatura: i reflui domestici sono trattati con vasca tipo Imhoff e dispersi nel suolo; i piazzali hanno una vasca di prima pioggia (circa 54 m³, di cui circa 14 m³ di prima pioggia effettiva) con scarico di seconda pioggia in corso d’acqua superficiale. In caso di sversamenti durante la movimentazione esterna, il contenimento dei soli primi millimetri di pioggia può non bastare. Il canale Ceresolo, recettore della rete locale, è già in stato “scarso/cattivo” (rapporti ARPAV).

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo una relazione idraulica con dimensionamento della gestione delle acque meteoriche per eventi estremi e per gli scenari di sversamento (contenimento, separazione ed eventuale trattamento), e la verifica di compatibilità dello scarico con lo stato del corpo idrico ricettore.

Dove si trova nel progetto: Elaborato C4 “Approfondimenti gestione acque”; documento “Risposta alla richiesta integrazioni”, punti 73, 96 e 110; rapporti ARPAV sullo stato delle acque (canale Ceresolo).

Deposito di riferimento: integrazioni del 03/06/2026 (C4 e documento “Risposta”; prot. GE/2026/0013279); rapporti ARPAV.

Norme di riferimento: D.Lgs. 152/2006, Parte III, Allegato 5 alla Parte III, Tab. 3 (limiti di scarico in acque superficiali).

Chi deve vigilare: ARPAV (scarichi e acque); Consorzio di Bonifica competente (reticolo idraulico e canale Ceresolo); Provincia di Rovigo (autorizzazione scarichi nell’AIA); Comune di Rovigo.

Osservazione n. 7.2 – Prevenzione incendi: parere dei Vigili del Fuoco favorevole ma condizionato

Il parere dei Vigili del Fuoco (VVF) è una “valutazione del progetto” con esito favorevole ma condizionato: i VVF chiedono di aggiornare la valutazione del rischio di atmosfere esplosive (ATEX), di dimostrare in sede di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che le distanze di separazione tra edificio principale e impianto di desorbimento garantiscano un irraggiamento termico inferiore a $12,6 \text{ kW/m}^2$; che la rete idranti garantisca adeguata copertura delle aree adibite a stoccaggio di materiali infiammabili; e che i nastri trasportatori e le tramogge siano asserviti all'impianto di rivelazione incendi. Non si tratta quindi di un Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) né di un'agibilità; resta da chiarire anche la classificazione del rischio incendio e la viabilità interna per i mezzi di soccorso.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo che le condizioni poste dai VVF siano recepite e dimostrate già nel procedimento (non rinviate alla sola SCIA), con verifica della classificazione del rischio e della praticabilità della viabilità interna e delle vie di fuga per i mezzi di soccorso, dato lo spazio operativo ridotto (5.450 m^2).

Dove si trova nel progetto: Parere VVF – Comando di Rovigo, prot. U.0006340 del 29/04/2026 (elaborato P2); elaborato “Gestione delle emergenze”; documento “Risposta alla richiesta integrazioni”, punti 84, 85 e 106-108.

Deposito di riferimento: parere VVF del 29/04/2026 (prot. U.0006340); Gestione delle emergenze del 17/11/2025 (prot. GE/2025/0025333); controdeduzioni del 03/06/2026. — Documento/i precedente/i al 03/06/2026 non rappresentato/i e richiamato/i come tuttora vigente/i dalle controdeduzioni del 03/06/2026 (punti 107 e 108).

Norme di riferimento: D.P.R. 151/2011, art. 3 (valutazione del progetto) e art. 4 (SCIA antincendio); D.M. 26/07/2022 (regola tecnica verticale per gli impianti di gestione rifiuti), par. 5.4.

Chi deve vigilare: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo (prevenzione incendi, atmosfere esplosive, viabilità per i mezzi di soccorso).

8. Aspetti di processo: PFAS, distruzione termica e carboni attivi

Osservazione n. 8.1 – Terreni contaminati da PFAS: trattabilità e criteri di esclusione

Il desorbimento termico (forno a circa 550 °C) e il post-combustore (750 °C) operano a temperature insufficienti a distruggere i PFAS (sostanze per- e poli-fluoroalchiliche), il cui legame carbonio-fluoro richiede temperature dell'ordine di $1000\text{-}1100 \text{ °C}$. La Ditta tratta i PFAS come “fattore discriminante nell'accettazione”, senza però fissare una soglia quantitativa di esclusione; il Piano di Monitoraggio e Controllo ne prevede comunque il monitoraggio, a conferma che il rischio è riconosciuto. Se entrassero matrici con PFAS, questi verrebbero in parte emessi al camino e in parte concentrati sui carboni attivi esausti.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo una dichiarazione esplicita di non idoneità dell'impianto al trattamento di rifiuti contenenti PFAS, con soglie quantitative di esclusione e un protocollo analitico obbligatorio in fase di accettazione; in difetto, la dimostrazione documentata dell'efficienza di distruzione dei PFAS e della loro assenza nelle emissioni e nei residui.

Dove si trova nel progetto: Documento "Risposta alla richiesta integrazioni", punto 64 ("PFAS e clorati... fattore discriminante"); elaborato ALL. E11 "Piano di Monitoraggio e Controllo" (elenco dei PFAS monitorati); elaborato C5 "Approfondimenti di gestione", cap. 2 (parametri di processo).

Deposito di riferimento: controdeduzioni del 03/06/2026 (documento "Risposta" e C5; prot. GE/2026/0013279) e PMC – ALL. E11 del 17/11/2025 (prot. GE/2025/0025333). — Documento/i precedente/i al 03/06/2026 non ripresentato/i e richiamato/i come tuttora vigente/i dalle controdeduzioni del 03/06/2026 (PMC: punti 64 e 69).

Norme di riferimento: D.Lgs. 152/2006, art. 184-ter (End of Waste) e Parte IV, Titolo III-bis.

Chi deve vigilare: ARPAV (controlli analitici in accettazione); Provincia di Rovigo (criteri di accettazione nell'AIA); AULSS 5 Polesana (salute).

Osservazione n. 8.2 – Il post-combustore garantisce la distruzione dei composti alogenati?

Il post-combustore opera a 750 °C, ossigeno almeno 3% e 1 secondo di permanenza: condizioni adeguate per i comuni COV, ma inferiori agli standard previsti per l'incenerimento dei rifiuti (850 °C per 2 secondi; 1100 °C per 2 secondi per rifiuti con oltre l'1% di sostanze organiche alogenate). Per i composti alogenati e refrattari la distruzione non è dimostrata, e il raffreddamento dei fumi su filtro a maniche favorisce la riformazione di diossine e furani. L'assenza di diossine è affermata ma non dimostrata con misure.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo: la dimostrazione, con dati di prestazione e bilancio di massa, dell'efficienza di distruzione per i composti alogenati e refrattari; la misura al camino di diossine/furani e i parametri di garanzia del processo (temperatura, tempo di permanenza e monossido di carbonio in continuo); e la motivazione del confronto con gli standard dell'incenerimento, oppure l'esclusione documentata in accettazione dei rifiuti con organici alogenati.

Dove si trova nel progetto: Elaborato C5 "Approfondimenti di gestione", cap. 2 (750 °C, ossigeno 3%, 1 s).

Deposito di riferimento: integrazioni del 03/06/2026 (C5; prot. GE/2026/0013279).

Norme di riferimento: D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo III-bis, Allegato 1 (850 °C/2 s; 1100 °C/2 s per >1% di alogenati); Direttiva 2010/75/UE (IED), art. 50; Decisione (UE) 2018/1147, BAT 25 e sez. 4.6.

Chi deve vigilare: ARPAV (efficienza di distruzione e misure al camino); Provincia di Rovigo (Autorità AIA); Comitato Tecnico VIA.

Osservazione n. 8.3 – Gestione dei carboni attivi esausti

Per abbattere i COV è previsto un sistema a carboni attivi (stima di circa 5.000 kg) e i carboni esausti sono elencati tra i rifiuti prodotti. Mancano però gli elementi gestionali essenziali: i criteri e il monitoraggio della saturazione (“breakthrough”, cioè il momento in cui il carbone non trattiene più e l’inquinante passa al camino), le frequenze di sostituzione, la prevenzione del rischio di autocombustione del carbone saturo e lo stoccaggio temporaneo. I carboni concentrano gli inquinanti captati – inclusi eventuali PFAS e mercurio – diventando un rifiuto potenzialmente pericoloso.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo di definire: criteri e monitoraggio della saturazione con allarme e by-pass per evitare emissioni; frequenze di sostituzione/rigenerazione; misure di prevenzione incendi e autocombustione e modalità di stoccaggio; destino e codici di rifiuto del carbone esausto, con caratterizzazione che includa PFAS e metalli.

Dove si trova nel progetto: Relazione tecnica di progetto Rev.02, cap. “Calcolo portata filtri e ventilatori” (circa 5.000 kg di carbone; filtro a maniche + carboni attivi); elaborato ALL. E11 “Piano di Monitoraggio e Controllo” (carboni attivi esausti tra i rifiuti prodotti).

Deposito di riferimento: integrazioni del 17/11/2025 (Relazione tecnica Rev.02 e PMC – ALL. E11; prot. GE/2025/0025333). — Documento/i precedente/i al 03/06/2026 non rappresentato/i e richiamato/i come tuttora vigente/i dalle controdeduzioni del 03/06/2026 (Relazione tecnica: punti 63 e 72; PMC: punti 64 e 69).

Norme di riferimento: Decisione (UE) 2018/1147 (rischio di autocombustione dei letti di carbone attivo).

Chi deve vigilare: ARPAV (gestione delle emissioni e dei rifiuti prodotti); Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (rischio incendio/autocombustione); Provincia di Rovigo.

9. Monitoraggio e coinvolgimento di ARPAV

Osservazione n. 9.1 – Il Piano di Monitoraggio deve essere completo già ora, e serve il parere di ARPAV

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rinvia la definizione dei parametri, dei metodi e delle frequenze del controllo analitico a una futura “lettera ARPAV”. Per un’attività nuova di trattamento termico di rifiuti pericolosi, elementi essenziali del monitoraggio risultano così non definiti negli atti in consultazione e sottratti alla valutazione del pubblico.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo che il Piano di Monitoraggio e Controllo sia completo e definito già in questa fase (parametri, metodi, frequenze, soglie di azione e reporting), almeno per l’avvio e i primi 12 mesi, senza rinvii; e che sia formalmente acquisito e reso accessibile il parere di ARPAV e dell’AULSS 5 Polesana, quali soggetti competenti in materia ambientale nel PAUR (ARPAV è anche l’ente deputato al controllo dell’AIA).

Dove si trova nel progetto: Elaborato ALL. E11 “Piano di Monitoraggio e Controllo”, cap. 1.2 “Quadro sinottico” (frequenze semestrali e nota di rinvio alla “lettera ARPAV”); documento “Risposta alla richiesta integrazioni”, punti 45, 50 e 59.

Deposito di riferimento: integrazioni del 17/11/2025 (PMC – ALL. E11; prot. GE/2025/0025333) e controdeduzioni del 03/06/2026. — Documento/i precedente/i al 03/06/2026 non rappresentato/i e richiamato/i come tuttora vigente/i dalle controdeduzioni del 03/06/2026 (punti 64 e 69).

Norme di riferimento: D.Lgs. 152/2006, art. 27-bis (soggetti competenti in materia ambientale nel PAUR) e art. 29-sexies (condizioni dell’AIA e piano di monitoraggio).

Chi deve vigilare: ARPAV (ente titolare del controllo dell’AIA e del Piano di Monitoraggio); Provincia di Rovigo (Autorità AIA); Comitato Tecnico VIA.

10. Sicurezza: alimentazione gas, impianti elettrici e prevenzione incendi

Osservazione n. 10.1 – Cabina di decompressione del gas e condotta: distanze di sicurezza e fascia di rispetto della SR88

L’impianto comprende una cabina di de/compressione del gas (attività 2.1.B del D.P.R. 151/2011, oltre 50 normal-metri cubi/ora e fino a 2,4 MPa) e l’adduzione di metano a media/alta pressione ai due bruciatori (circa 540 standard-metri cubi/ora, per una potenza termica stimabile sull’ordine di 5 MW e comunque dichiarata superiore a 700 kW). Cabina e condotte sono soggette a distanze di sicurezza e ad autorizzazione dell’ente proprietario della strada per attraversamenti e parallelismi; inoltre lungo la SR88 vige la fascia di rispetto stradale. Negli atti non sono indicati né la pressione/“specie” della linea gas, né la posizione quotata di cabina, impianto termico e silos rispetto alla fascia di rispetto, né l’autorizzazione di Veneto Strade.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo: (i) la classificazione e la pressione della condotta gas e lo schema dell’adduzione; (ii) una planimetria quotata di cabina, impianto termico e silos rispetto alla fascia di rispetto della SR88; (iii) la dimostrazione del rispetto delle distanze di sicurezza; (iv) l’autorizzazione di Veneto Strade per allacciamento e attraversamento; (v) la valutazione del rischio verso gli utenti della strada (irraggiamento termico, atmosfere esplosive); (vi) l’indicazione del punto di allacciamento alla rete gas e della condotta di provenienza dell’alimentazione della cabina di decompressione, con precisazione se l’allacciamento richieda un nuovo attraversamento o parallelismo della SR88, ad oggi non documentato, ulteriore rispetto alle opere del nuovo accesso di cui al parere Veneto Strade prot. 684/2025 (si veda anche l’Osservazione n. 11.4).

Dove si trova nel progetto: Parere VVF prot. U.0006340 del 29/04/2026 (attività 2.1.B e 74.3.C del D.P.R. 151/2011); Relazione tecnica di progetto Rev.02, cap. “Principio di funzionamento” (bruciatori a metano, 300 mbar, circa 540 m³/h); documento “Risposta alla richiesta integrazioni”, punto 26.

Deposito di riferimento: parere VVF del 29/04/2026 e integrazioni del 17/11/2025 (Relazione tecnica Rev.02; prot. GE/2025/0025333); controdeduzioni del 03/06/2026. — Documento/i precedente/i al 03/06/2026 non ripresentato/i e richiamato/i come tuttora vigente/i dalle controdeduzioni del 03/06/2026 (Relazione tecnica: punti 63 e 72).

Norme di riferimento: D.M. 17 aprile 2008 (trasporto gas naturale) e D.M. 16 aprile 2008 (distribuzione gas); D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), artt. 16-18, e D.P.R. 495/1992 (Regolamento), artt. 26-28 (fasce di rispetto stradale).

Chi deve vigilare: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (cabina gas e antincendio); Veneto Strade S.p.A. (fascia di rispetto e accessi alla SR88); Provincia di Rovigo; Comune di Rovigo (urbanistica).

Osservazione n. 10.2 – Cabina e trasformatore elettrico: tipo (resina o olio), adeguatezza e antincendio

Il sito comprende una cabina elettrica indicata negli elaborati come “inalterata”. Non sono però specificati il tipo di trasformatore (a secco/resina oppure in olio), la potenza né l’eventuale volume di olio isolante. Il progetto aggiunge però circa 350 kW di nuovi carichi elettrici (vaglio, nastri, frantumatore e servizi della linea di desorbimento): l’adeguatezza di una cabina “inalterata” non è dimostrata. Se il trasformatore fosse in olio con oltre 1 m³ di liquido isolante combustibile, configurerebbe l’attività 48 del D.P.R. 151/2011, che non risulta tra quelle valutate dai VVF.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo: tipo e potenza del trasformatore e titolarità della cabina (Ditta o distributore di energia); in caso di trasformatore in olio, il volume del liquido isolante con verifica dell’attività 48 del D.P.R. 151/2011 e l’idoneo bacino di contenimento (rilevante in assenza di fognatura e in contesto agricolo con falda); e la dimostrazione dell’adeguatezza della cabina al nuovo carico elettrico.

Dove si trova nel progetto: Elaborati B (piante/prospetti) e C3 “Relazione strutturale” (“cabina elettrica... inalterato”); Relazione tecnica di progetto Rev.02, cap. “Assetti impiantistici futuri” (circa 350 kW di nuovi carichi).

Deposito di riferimento: integrazioni del 03/06/2026 (elaborati B e C3; prot. GE/2026/0013279) e del 17/11/2025 (Relazione tecnica Rev.02; prot. GE/2025/0025333). — Documento/i precedente/i al 03/06/2026 non ripresentato/i e richiamato/i come tuttora vigente/i dalle controdeduzioni del 03/06/2026 (Relazione tecnica: punti 63 e 72).

Norme di riferimento: D.P.R. 151/2011, Allegato I, attività 48 (macchine elettriche fisse con oltre 1 m³ di liquidi isolanti combustibili).

Chi deve vigilare: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (attività 48, se il trasformatore è in olio); ARPAV (eventuale contaminazione da olio isolante); Provincia di Rovigo.

Osservazione n. 10.3 – Gruppo elettrogeno e completezza della pratica dei Vigili del Fuoco

È presente un gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio (80 kVA, 64 kW elettrici, 160 kW termici) sul lato Nord. Per potenza superiore a 25 kW configura l'attività 49.1.A del D.P.R. 151/2011, come riconosce la stessa relazione "Gestione delle emergenze". Trattandosi di attività in categoria A, il gruppo elettrogeno non è soggetto alla valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco (che riguarda le sole categorie B e C: 70.1.B, 74.3.C e 2.1.B) e va direttamente in SCIA. Tuttavia, ai fini della completezza della valutazione del rischio di incendio dell'intero stabilimento, è opportuno che tutte le attività presenti siano considerate insieme — comprese quelle soggette unicamente a SCIA, come il gruppo elettrogeno (att. 49.1.A) e l'eventuale deposito di gasolio (att. 12) — per coglierne le interazioni reciproche (gruppo elettrogeno, cabina gas, depositi).

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo che la valutazione del rischio di incendio e la documentazione diano un quadro completo di tutte le attività di cui al D.P.R. 151/2011 presenti nel sito — comprese quelle soggette unicamente a SCIA, come il gruppo elettrogeno (att. 49.1.A) e l'eventuale deposito di gasolio (att. 12) — verificandone capacità del serbatoio, bacino di contenimento e interazioni reciproche con le altre attività.

Dove si trova nel progetto: Relazione tecnica di progetto Rev.02, cap. "Gruppo elettrogeno di emergenza" (80 kVA / 64 kW elettrici / 160 kW termici, lato Nord); elaborato "Gestione delle emergenze", cap. 1 (elenco attività: 70.1.B e 49.1.A); parere VVF prot. U.0006340 (attività 70.1.B, 74.3.C, 2.1.B).

Deposito di riferimento: integrazioni del 17/11/2025 (Relazione tecnica Rev.02 e Gestione delle emergenze; prot. GE/2025/0025333) e parere VVF del 29/04/2026. — Documento/i precedente/i al 03/06/2026 non ripresentato/i e richiamato/i come tuttora vigente/i dalle controdeduzioni del 03/06/2026 (Relazione tecnica: punti 63 e 72; Gestione emergenze: punti 107 e 108).

Norme di riferimento: D.P.R. 151/2011, art. 3 (valutazione del progetto, categorie B e C) e art. 4 (SCIA, categoria A); Allegato I, attività 49 (gruppi elettrogeni oltre 25 kW) e attività 12 (depositi di liquidi combustibili/inflammabili).

Chi deve vigilare: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo (completezza della pratica antincendio; attività 49 e 12).

11.Traffico, gestione delle emergenze e monitoraggio del suolo

Osservazione n. 11.1 – Traffico dei mezzi pesanti: dato non univoco e sottostima dello studio viabilistico

Gli elaborati non concordano sul numero di mezzi. La Relazione tecnica indica, a pieno regime, 10 camion in ingresso e 10 in uscita al giorno (20 tonnellate ciascuno), cioè 20 movimenti; lo studio viabilistico D4 considera 6 ingressi e 6 uscite (12 movimenti); l'elaborato C2 afferma che la produzione massima di 240 tonnellate/giorno richiede 12 mezzi da 20 t. La verifica numerica conferma l'incoerenza: con capacità annua di 45.000 t (desorbimento) e 4.000 t (accorpamento) su 250 giorni lavorativi si ottengono circa 196 t/giorno, cioè circa 10

camion/giorno in ingresso; i 6 camion/giorno dello studio D4 basterebbero solo per 30.000 t/anno, insufficienti già per le sole 45.000 t/anno del desorbitore. Lo studio viabilistico sottostima quindi il traffico medio di circa il 40%.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo: (i) un bilancio di massa e dei trasporti unico, per lo scenario medio e per quello massimo, con i giorni effettivi di esercizio; (ii) la distinzione esplicita tra camion, ingressi, uscite e movimenti stradali; (iii) l'aggiornamento dello studio viabilistico con almeno 10 ingressi e 10 uscite nello scenario ordinario e 12-13 ingressi in quello massimo; (iv) la verifica degli effetti (emissioni, rumore, sicurezza) sulle strade effettivamente percorse presso le abitazioni; (v) la verifica delle manovre interne con sagome e raggi di sterzata dei mezzi reali; (vi) itinerari e fasce orarie obbligatori; (vii) un limite giornaliero dei movimenti, controllabile con pesa e registro accessi.

Dove si trova nel progetto: Relazione tecnica di progetto Rev.02, pagg. 33 e 59 (capacità, 250 giorni lavorativi, 10+10 camion da 20 t); elaborato D4 "Studio Impatto Viabilistico", pag. 14 (6 ingressi); elaborato C2 "Movimentazione interna", pag. 3 (240 t/giorno = 12 mezzi); Studio di Impatto Ambientale Rev.2, pagg. 35, 137, 139 e 149.

Deposito di riferimento: confronto tra integrazioni del 03/06/2026 (D4 e C2; prot. GE/2026/0013279) e del 17/11/2025 (Relazione tecnica Rev.02 e SIA Rev.2; prot. GE/2025/0025333). — Documento/i precedente/i al 03/06/2026 non ripresentato/i e richiamato/i come tuttora vigente/i dalle controdeduzioni del 03/06/2026 (Relazione tecnica: punti 63 e 72; SIA Rev.2: punti 22, 53 e 102).

Chi deve vigilare: Comune di Rovigo (viabilità comunale e Polizia Locale); Veneto Strade S.p.A. (SR88); Provincia di Rovigo (viabilità provinciale e Autorità VIA); ARPAV (emissioni da traffico).

Osservazione n. 11.2 – Piano di gestione delle emergenze troppo riduttivo

Il Piano di gestione delle emergenze afferma che l'unico rischio grave oltre il perimetro è l'incendio e tende a escludere gli altri scenari (ad esempio gli sversamenti). Per un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi, vicino ad abitazioni e a una strada trafficata, questa impostazione è troppo riduttiva.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo l'integrazione del piano con scenari e procedure specifiche per: sversamenti e rotture di contenitori, blackout elettrico, allagamenti ed eventi meteorici estremi, rilascio di vapori; gestione e contenimento delle acque di spegnimento; criteri di comunicazione alla popolazione; esercitazioni periodiche e coordinamento con i soccorsi.

Dove si trova nel progetto: Elaborato "Gestione delle emergenze", cap. 6 ("l'unico rischio... è quello da incendio... si possono escludere... il rischio di sversamento"); documento "Risposta alla richiesta integrazioni", punti 106-108.

Deposito di riferimento: integrazioni del 17/11/2025 (Gestione delle emergenze; prot. GE/2025/0025333) e controdeduzioni del 03/06/2026. — Documento/i precedente/i al

03/06/2026 non ripresentato/i e richiamato/i come tuttora vigente/i dalle controdeduzioni del 03/06/2026 (punti 107 e 108).

Norme di riferimento: Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019 (piani di emergenza degli impianti rifiuti); D.M. 26/07/2022 (regola tecnica antincendio per gli impianti di gestione rifiuti).

Chi deve vigilare: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (emergenze e incendio); Prefettura di Rovigo (pianificazione di emergenza esterna e protezione civile); ARPAV (scenari di sversamento); Comune di Rovigo (protezione civile locale).

Osservazione n. 11.3 – Monitoraggio di suolo e colture: frequenza annuale e soglia del 5% non motivate

Il Piano di Monitoraggio Ambientale (cap. 4.4 “Suolo”) prevede il monitoraggio delle ricadute (polveri sedimentabili, metalli pesanti e IPA) su suolo e colture con frequenza annuale e su sole due postazioni (una di fondo sopravento e una sottovento), considerando “assente un impatto significativo” per incrementi non superiori al 5% rispetto ai valori di fondo. In un’area DOP/IGP, con cicli colturali inferiori all’anno, la frequenza annuale è poco reattiva, la soglia del 5% non è motivata e le due postazioni (una sola sottovento) non bastano a rappresentare la distribuzione della deposizione su un’area agricola estesa e con direzioni del vento variabili — un solo punto sottovento non copre le diverse direzioni prevalenti della rosa dei venti né le effettive aree coltivate a DOP/IGP; inoltre, pur dichiarando l’obiettivo di tutelare le specie alimentari, le misure riguardano solo polveri e suolo, non i prodotti alimentari né l’acqua di irrigazione.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo: (i) la motivazione tecnico-scientifica della soglia del 5% e azioni vincolanti in caso di superamento; (ii) un numero di postazioni adeguato alla rosa dei venti e alle aree coltivate, con più punti sottovento lungo le direzioni prevalenti, e relative coordinate; (iii) frequenze almeno semestrali nei primi anni e in fase di avvio; (iv) l’inclusione dell’acqua di irrigazione e dei prodotti alimentari.

Dove si trova nel progetto: Elaborato PMA Rev.2, cap. 4.4 “Suolo”, pag. 17 (monitoraggio annuale; soglia del 5% rispetto al fondo; due sole postazioni).

Deposito di riferimento: integrazioni del 17/11/2025 (PMA Rev.2; prot. GE/2025/0025333). — Documento/i precedente/i al 03/06/2026 non ripresentato/i e richiamato/i come tuttora vigente/i dalle controdeduzioni del 03/06/2026 (punto 116).

Chi deve vigilare: ARPAV (monitoraggio di suolo e deposizione); AULSS 5 Polesana (derrate alimentari e salute); Provincia di Rovigo (prescrizioni di monitoraggio nell’AIA).

Osservazione n. 11.4 – Interferenza tra le opere stradali del nuovo accesso sulla SR88 e il metanodotto esistente: verifica omessa e nulla-osta del gestore mancante

La “Tavola inquadramento vincoli 1:5000” prodotta dallo stesso proponente (Tav_VINCOLI, T.E.R.R.A. srl, agosto 2025) rappresenta un gasdotto con relativa fascia di rispetto (art. b 20 delle N.T.A. del PAT del Comune di Rovigo, che individua il tracciato del gasdotto ad alta

pressione nella Tavola 1 – Carta dei vincoli) lungo la SR88 in corrispondenza del fronte dell'impianto, esattamente nel tratto interessato dalle opere stradali del nuovo accesso. Tali opere — approvate con parere favorevole di Veneto Strade prot. 684/2025 del 10/01/2025 (all. PN_32066_24.pdf) sulla base della relazione tecnica e delle planimetrie dell'ing. Avanzi — prevedono il tombamento del fosso di guardia per circa 83 m con scavo sino a circa -1,00 m, posa di tubazione in cls carrabile, caditoie e pali per guard-rail con attenuatori d'urto. Né la relazione tecnica, né le tavole allegate, né il parere di Veneto Strade menzionano l'esistenza della condotta gas, la sua posizione ed effettiva profondità, o una verifica delle interferenze con i sottoservizi. Si evidenzia che la regola tecnica vigente (D.M. 17/04/2008, punto 2.4, lett. d) ammette per le condotte una profondità di interrimento di soli 0,50 m rispetto al fondo delle cunette o del fosso di guardia: la condotta potrebbe quindi trovarsi all'interno della sezione di scavo prevista. Il punto 2.7 della medesima regola tecnica pone in capo a chi realizza l'opera interferente l'adozione delle precauzioni atte a impedire danni o pericoli all'esercizio del metanodotto preesistente. La rottura di una condotta gas in pressione durante scavi a bordo strada costituisce uno scenario incidentale rilevante per gli utenti della SR88 e per l'impianto stesso, che tratta rifiuti pericolosi anche infiammabili.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE. Chiediamo: (i) l'identificazione del gestore, della specie e della pressione massima di esercizio (MOP) della condotta rappresentata nella Tav_VINCOLI e nel PAT; (ii) una planimetria e sezioni quotate che sovrappongano il tracciato reale della condotta (da rilievo o da cartografia del gestore) alle opere stradali in progetto (tombamento del fosso, tubazione in cls, caditoie, pali guard-rail, corsie); (iii) la verifica di interferenza ai sensi dei punti 2.4 e 2.7 del D.M. 17/04/2008 (o, ove si tratti di rete di distribuzione con $MOP \leq 5$ bar, delle norme UNI EN 12007 e UNI 9165 richiamate dal D.M. 16/04/2008); (iv) il nulla-osta o parere tecnico del gestore della condotta sulle opere in progetto, preliminare all'autorizzazione all'esecuzione dei lavori; (v) che l'eventuale autorizzazione definitiva di Veneto Strade — che il parere prot. 684/2025 espressamente non sostituisce — sia subordinata all'esito di tale verifica.

Dove si trova nel progetto: Tav_VINCOLI ("Inquadramento vincoli 1:5000", prot. GE/2025/0018889 del 20/08/2025); parere Veneto Strade prot. 684/2025 del 10/01/2025 con relazione tecnica e tavole 01-02-03 allegate (PN_32066_24.pdf, stesso protocollo); Relazione tecnica di progetto Rev.02, cap. "Flusso dei mezzi" e stima costi ("Realizzazione del progetto approvato da Veneto Strade", € 1.300.000); SIA, par. "Viabilità interna"; Risposta alla richiesta integrazioni, risposte in tema di viabilità e pareri (punti 113-114).

Deposito di riferimento: documentazione VIA prot. GE/2025/0018889 del 20/08/2025 (Tav_VINCOLI e PN_32066_24.pdf); integrazioni del 17/11/2025 (prot. GE/2025/0025333). — Documento/i precedente/i al 03/06/2026 non ripresentato/i e richiamato/i come tuttora vigente/i dalle controdeduzioni del 03/06/2026.

Norme di riferimento: D.M. 17 aprile 2008 (regola tecnica trasporto gas naturale), punti 2.4 (profondità di interrimento, anche rispetto a cunette e fossi di guardia), 2.5 (distanze di sicurezza) e 2.7 (parallelismi e attraversamenti; oneri di chi realizza l'opera interferente); D.M.

16 aprile 2008, punto 1.2.4 (rinvio a UNI EN 12007 e UNI 9165 per le condotte di distribuzione); N.T.A. del PAT del Comune di Rovigo, art. 20 (gasdotto ad alta pressione e fascia di rispetto); D.Lgs. 285/1992, art. 25 (attraversamenti e uso della sede stradale).

Chi deve vigilare: Veneto Strade S.p.A. (autorizzazione lavori in sede stradale SR88); gestore della condotta (Snam Rete Gas S.p.A. o distributore locale, da identificare); Provincia di Rovigo (Autorità competente VIA/PAUR); Comune di Rovigo (vincoli PAT); Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (scenari incidentali).

Ringraziando per l'attenzione si porgono distinti saluti

Per Associazione Forum dei cittadini

Dina Merlo



Per Associazione Civica per Rovigo

Paolo Giolo



Rovigo, 6 luglio 2026